



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 02/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 45 del 02/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

La GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli artt. 54 del D.Lgs. del 28.08.2000, n. 274 e n. 2 del Decreto Ministeriale del 26.03.2001;

Valutata favorevolmente la proposta di convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, pervenuta dal Ministero della Giustizia Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Mantova e Cremona , prot. n. 4274;

Considerata l'importanza di favorire il reinserimento di persone in esecuzione penale, di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività nonché di favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e del pareri che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

delibera

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa, la Convenzione per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità ai sensi degli artt. n. 54 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274, e n. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, di adottare gli atti conseguenti;

Successivamente,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **14** del **02.07.2020**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il COMUNE DI DOSOLO, avente sede in P.zza Garibaldi n. 2, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Sig. Pietro Bortolotti, nato a Viadana il 05/08/1986 e residente a Dosolo – C.F. BRTPTR86M05L826Y, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 25 (5 per ciascun anno di durata della convenzione) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: tutela patrimonio ambientale e

culturale, manutenzione patrimonio pubblico (manutenzione immobili, strade, verde pubblico, ecc.), attività di supporto agli uffici amministrativi e all'ufficio servizi sociali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Tutor Dott.ssa Rosy Di Ponte Ufficio Servizi Sociali.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova,

Sindaco Comune di Dosolo

Dott. Pietro Bortolotti

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Enzo Rosina



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2020 / 270
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/06/2020

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02/07/2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/08/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova
